

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G04174 del 04/04/2017

Proposta n. 5758 del 29/03/2017

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 14 comma 1 bis. Individuazione dei tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Rieti ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione del pesce catturato e relativa disciplina.

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 14 comma 1 bis. Individuazione dei tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Rieti ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione del pesce catturato e relativa disciplina.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO che, in base all'art. 14 comma 1 bis della L. r. 87/90, può essere autorizzata la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", con l'obbligo della reimmissione del pesce catturato, determinandone le modalità ed i limiti territoriali e temporali di esercizio;

VISTA la nota prot. n. 0153407 del 24.03.2017 dell'Area Decentrata Agricoltura di Rieti, con la quale sono stati proposti i sottoelencati tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Rieti ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno:

Lago Salto:

Intero invaso ad esclusione dei seguenti tratti:

Tratto di sponda compreso tra Spiaggia di Borgo Vecchio e Spiaggia Altobelli, nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Tratto di sponda adiacente la località Casale Lutta (sci nautico);

Tratti individuati come campi gara permanenti.

Lago Turano:

Intero invaso ad esclusione dei seguenti tratti:

Tratto di sponda compreso tra il fosso in località Moglie ed il fosso dei Frati;

Tratto di sponda ricadente nel Comune di Castel di Tora di fronte il ristorante “L’Angoletto”;

Tratti individuati come campi gara permanenti.

Lago Scandarello:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Spiaggetta tra l’abitato di conche e lo sperone per complessivi 150 metri circa;

Lago di Ventina:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Tratto di sponda adiacente la locale strada Provinciale S.P. 4, nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Lago di Paterno:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Tratto di sponda adiacente la locale strada via Tito F. Vespasiano nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Fiume Tevere:

Intera sponda ricadente nel territorio della Provincia di Rieti;

CONSIDERATO che la sopracitata nota prot. n. 0153407 del 24.03.2017 dell’Area Decentrata Agricoltura di Rieti prevede, inoltre, le seguenti modalità di pesca:

- obbligo dell’uso del ” materassino” per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni al pesce pescato;
- obbligo dell’uso dei “Tendi Filo”;
- possibilità di usare il “Carpak” (sacca per il mantenimento del pesce in vivo) solo per le catture nelle ore notturne; al mattino seguente, entro le ore 08.00, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura;
- possibilità di usare i “Marker” che dovranno essere rigorosamente rimossi alla fine della battuta di pesca;
- possibilità di usare il natante con il motore elettrico o motore a scoppio quattro tempi massimo quattro cavalli, ove non siano previsti specifici divieti;
- la pesca in orario notturno è consentita esclusivamente per la carpa (*Cyprinus carpio*);

CONSIDERATO che la stessa nota prot. n. 0153407 del 24.03.2017 detta le seguenti prescrizioni:

- nei Laghi di Ventina e Paterno è fatto divieto di pasture a base di Fioccati, Mais e Sfarinati, utilizzare natanti con motore a scoppio; è consentito l'uso del "belly boat";
- il transito, la sosta ed il bivacco diurno e notturno dei pescatori che praticano la pesca sportiva con la tecnica del "carp fishing" è regolamentato dalle disposizioni Comunali vigenti sul territorio;
- per quanto non previsto nelle prescrizioni sopra indicate la pesca è regolamentata secondo quanto stabilito dalla L.R. Lazio n. 87 del 07/12/1990 e ss.mm.ii;

RITENUTO, quindi, opportuno individuare i tratti di corsi e bacini d'acqua pubblici nel territorio della provincia di Rieti di seguito elencati ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del "carp fishing", anche in orario notturno, con le modalità e le prescrizioni sopra indicate, anche al fine di tutelare la fauna ittica ed al tempo stesso disciplinare una tecnica di pesca sportiva che presenta un limitato impatto sulle popolazioni ittiche:

Lago Salto:

Intero invaso ad esclusione dei seguenti tratti:

Tratto di sponda compreso tra Spiaggia di Borgo Vecchio e Spiaggia Altobelli, nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Tratto di sponda adiacente la località Casale Lutta (sci nautico);

Tratti individuati come campi gara permanenti.

Lago Turano:

Intero invaso ad esclusione dei seguenti tratti:

Tratto di sponda compreso tra il fosso in località Moglie ed il fosso dei Frati;

Tratto di sponda ricadente nel Comune di Castel di Tora di fronte il ristorante "L'Angoletto";

Tratti individuati come campi gara permanenti.

Lago Scandarello:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Spiaggetta tra l'abitato di conche e lo sperone per complessivi 150 metri circa;

Lago di Ventina:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Tratto di sponda adiacente la locale strada Provinciale S.P. 4, nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Lago di Paterno:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Tratto di sponda adiacente la locale strada via Tito F. Vespasiano nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Fiume Tevere:

Intera sponda ricadente nel territorio della Provincia di Rieti;

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza, la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing” non debba essere effettuata ove siano presenti attività balneari;

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza e tutela della salute, le gare di pesca sportiva non debbano essere effettuate in prossimità di linee elettriche e che, comunque, il pescatore dovrà rispettare sempre una distanza di sicurezza pari ad almeno 40 m a monte e a valle da tralicci o pali di linee elettriche eventualmente presenti e da dighe, scale di monta e macchine idrauliche eventualmente presenti;

RITENUTO di stabilire la validità delle modalità di pesca e prescrizioni indicate nella presente Determinazione sino alla pubblicazione di un successivo atto che disciplini le attività di pesca con la tecnica del “carp fishing” nei bacini e corsi d’acqua della provincia di Rieti;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di individuare i seguenti tratti di corsi e bacini d’acqua pubblici nel territorio della provincia di Rieti ove esercitare la pesca sportiva con tecnica del “carp fishing”:

Lago Salto:

Intero invaso ad esclusione dei seguenti tratti:

Tratto di sponda compreso tra Spiaggia di Borgo Vecchio e Spiaggia Altobelli, nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Tratto di sponda adiacente la località Casale Lutta (sci nautico);

Tratti individuati come campi gara permanenti.

Lago Turano:

Intero invaso ad esclusione dei seguenti tratti:

Tratto di sponda compreso tra il fosso in località Moglie ed il fosso dei Frati;

Tratto di sponda ricadente nel Comune di Castel di Tora di fronte il ristorante “L’Angoletto”;

Tratti individuati come campi gara permanenti.

Lago Scandarello:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Spiaggetta tra l’abitato di conche e lo sperone per complessivi 150 metri circa;

Lago di Ventina:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Tratto di sponda adiacente la locale strada Provinciale S.P. 4, nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Lago di Paterno:

Intero invaso ad esclusione del seguente tratto:

Tratto di sponda adiacente la locale strada via Tito F. Vespasiano nel periodo 1 maggio – 30 settembre;

Fiume Tevere:

Intera sponda ricadente nel territorio della Provincia di Rieti;

- di stabilire che la pesca sportiva con tecnica del “carp fishing” debba essere effettuata con la seguenti modalità:
 - obbligo dell’uso del ” materassino” per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni al pesce pescato;
 - obbligo dell’uso dei “Tendi Filo”;
 - possibilità di usare il “Carpsak” (sacca per il mantenimento del pesce in vivo) solo per le catture nelle ore notturne; al mattino seguente, entro le ore 08.00, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura;
 - possibilità di usare i “Marker” che dovranno essere rigorosamente rimossi alla fine della battuta di pesca;
 - possibilità di usare il natante con il motore elettrico o motore a scoppio quattro tempi massimo quattro cavalli, ove non siano previsti specifici divieti;
 - la pesca in orario notturno è consentita esclusivamente per la carpa (*Cyprinus carpio*);

- di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - nei Laghi di Ventina e Paterno è fatto divieto di pasture a base di Fioccati, Mais e Sfarinati, utilizzare natanti con motore a scoppio; è consentito l’uso del “belly boat”;
 - il transito, la sosta ed il bivacco diurno e notturno dei pescatori che praticano la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing” è regolamentato dalle disposizioni Comunali vigenti sul territorio;
 - per quanto non previsto nelle prescrizioni sopra indicate la pesca è regolamentata secondo quanto stabilito dalla L.R. Lazio n. 87 del 07/12/1990 e ss.mm.ii;

- di stabilire che, per motivi di sicurezza, la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing” non debba essere effettuata ove siano presenti attività balneari;

- di stabilire che, per motivi di sicurezza e tutela della salute, le gare di pesca sportiva non debbano essere effettuate in prossimità di linee elettriche e che, comunque, il pescatore debba rispettare sempre una distanza di sicurezza pari ad almeno 40 m a monte e a valle da tralicci o pali di linee elettriche eventualmente presenti e da dighe, scale di monta e macchine idrauliche eventualmente presenti;

- di stabilire la validità delle modalità di pesca e prescrizioni indicate nella presente Determinazione sino alla pubblicazione di un successivo atto che disciplini le attività di pesca con la tecnica del “carp fishing” nei bacini e corsi d’acqua della provincia di Rieti.

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/.

IL DIRETTORE
Dr Roberto OTTAVIANI